

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1560 del 23/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Bonasi Giancarlo, impianto di Viale Indipendenza 21, Modena (MO). Riferimento n° 130007/2015/131 del SUAP del Comune di Modena. Pratica N° 14488/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1593 del 23/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventitre MARZO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA BONASI GIANCARLO, IMPIANTO DI VIALE INDIPENDENZA 21, MODENA (MO). RIFERIMENTO n° 130007/2015/131 DEL SUAP DEL COMUNE DI MODENA. PRATICA N° 14488/2016

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Bonasi Giancarlo con sede legale in Comune di Modena (MO), viale Indipendenza 21, quale gestore dell'impianto ubicato in Viale Indipendenza 21, Modena (MO), ha presentato al SUAP del Comune di Modena la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n° 130007 del 29/09/2015. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla Provincia di Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 88728/9.13, del 07/10/2015.

Con la domanda di A.U.A. si trasmette tra l'altro una relazione tecnica sottoscritta da tecnico competente comprovante il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore per le emissioni sonore prodotte nell'impianto.

La ditta nell'impianto di cui all'oggetto, svolge attività di Distributore di carburanti, Autolavaggio e Lavanderia self-service.

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

Sono stati acquisiti da ARPAE SAC di Modena come contributi istruttori i pareri del Comune di Modena, con protocollo n° 9890 del 31/05/2016, relativamente agli scarichi idrici e, con protocollo n° 9199 del 20/05/2016, relativamente all'impatto acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 474/c.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 474/c e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 al gestore della ditta Bonasi Giancarlo di Modena (MO) Viale Indipendenza 21 per l'impianto ubicato in Viale Indipendenza 21, Modena (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)

- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
    - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
    - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
  - 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
  - 4) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a **15 anni dal 23/03/2017 con scadenza al 22/03/2032.**
  - 5) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
  - 6) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
  - 7) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena.
  - 8) Di informare che:
    - a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia e acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 9) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC ARPAE di Modena.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta Bonasi Giancarlo di Modena (MO) Viale Indipendenza 21, impianto di Viale Indipendenza 21, Modena (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	<p><b>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</b></p> <p><b>Acque reflue industriali in pubblica fognatura</b></p> <p><b>Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura</b></p>

### A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

## **B – Parte descrittiva**

La ditta Bonasi Giancarlo di Modena (MO) Viale Indipendenza 21, nell'impianto di Viale Indipendenza 21, Modena, svolge attività di Vendita carburanti, lavaggio automezzi (5 piazzole self-service, un impianto car-wash ed un autolavaggio a traino), Lavanderia Self-service, Toelettatura cani.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, sulla base della documentazione agli atti del Comune di Modena e di quanto verificato dal gestore della pubblica fognatura mediante specifico sopralluogo, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dell'impianto, previo trattamento mediante fossa biologica, sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dell'impianto, e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono tal quali nella pubblica fognatura;
- le acque reflue originate dalla toelettatura cani, previo trattamento in fossa Imhoff sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque reflue originate presso le 5 piazzole di autolavaggio self-service e presso la lavanderia self-service sono dapprima trattate in fosse biologiche e quindi sono conferite in una vasca di separazione fanghi e in una vasca di separazione oli; lo scarico depurato è quindi recapitato nel collettore fognario pubblico di via IX Gennaio 1950;
- le acque reflue originate presso il car-wash e l'autolavaggio a traino sono trattate in un disoleatore collocato al di sotto degli impianti e quindi subiscono un'ulteriore depurazione nello stesso impianto di separazione fanghi e oli in cui sono trattate le acque reflue generate nelle 5 piazzole di autolavaggio self-service.
- le acque meteoriche di prima pioggia che ricadono sul piazzale, previo trattamento in un impianto costituito da pozzetto scolmatore, sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza, sono convogliate, unitamente alle acque meteoriche di seconda pioggia, nella pubblica fognatura di via IX Gennaio 1950.

E' inoltre presente, anche se non evidenziato nelle planimetrie agli atti un addolcitore per il trattamento delle acque a servizio delle varie attività. Le acque di controlavaggio dell'addolcitore sono pretrattate in una vasca sottostante l'impianto e quindi sono conferite all'impianto di separazione fanghi e oli a servizio degli autolavaggi.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici e dalla toelettatura cani sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate nell’impianto di prima pioggia sono classificabili come “acque di prima pioggia”.

Ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'autolavaggio e dal controlavaggio dell’addolcitore sono classificabili come “acque reflue industriali”.

L’approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

## **C – Istruttoria e pareri**

Richiamata l’autorizzazione allo scarico prot. 6052 del 17/4/2014, rilasciata alla ditta Bonasi Giancarlo, per l’impianto di distribuzione carburanti, autolavaggio, lavanderia self-service e toelettatura cani sito in Modena, via Indipendenza n. 21;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole del Comune di Modena acquisito agli atti con protocollo n° 9890 del 31/05/2016, con il quale si richiama il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal gestore delle fognature pubbliche.

## **D – Prescrizioni e disposizioni**

- 1) **E’ autorizzato** il gestore della ditta Bonasi Giancarlo, con sede legale e impianto in Viale Indipendenza 21, Modena, **a scaricare nella pubblica fognatura** di via IX Gennaio 1950 a Modena le acque reflue industriali derivanti dall’attività di autolavaggio e le acque reflue di prima pioggia derivanti dall’attività di Distributore carburanti.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali e delle acque reflue di prima pioggia nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura.
- 3) **Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale** dovrà essere depositata presso il Comune di Modena e presso ARPAE SAC Modena **la planimetria aggiornata della rete fognaria** nella quale devono essere indicati i diversi punti da cui hanno origine gli scarichi dell’attività (lavanderia self-service, impianto addolcitore, toelettatura cani e servizi igienici) ed i relativi sistemi di trattamento. La planimetria dovrà inoltre evidenziare la



rete di raccolta delle acque meteoriche e l'impianto di trattamento della prima pioggia. Si raccomanda inoltre vista la complessità della rete fognaria, che ogni linea sia ben distinguibile.

- 4) **Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale** dovrà essere sottoscritto con il gestore un contratto per la disciplina delle condizioni di fornitura del servizio di fognatura e depurazione fra gestore e utenti
- 5) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle dei depuratori dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 6) Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 7) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 8) A cura del titolare della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei manufatti di depurazione a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti di depurazione.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 10) I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
  - 11) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
  - 12) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

- 13) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Modena e al gestore delle fognature pubbliche di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

## Allegato RUMORE

Ditta Bonasi Giancarlo di Modena (MO), impianto di Viale Indipendenza 21, Modena (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
RUMORE	<b>Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447</b>

### A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

### B – Parte descrittiva

La ditta Bonasi Giancarlo, con sede legale a Modena in viale dell’Indipendenza n.21, per l’impianto sito in viale dell’Indipendenza n.21 a Modena, svolge attività di distribuzione carburanti e autolavaggio.

L’area si colloca in classe IV “Aree di intensa attività umana”, con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 65 dBA e 55 dBA; i ricettori residenziali più prossimi distano più di 60m dal confine dell’attività e si collocano in classe III “Aree di tipo misto”, con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 60 dBA e 50 dBA; sono inoltre presenti ricettori residenziali a distanza maggiore collocati in classe II “Aree prevalentemente residenziali”, con valori limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 55 dBA e 45 dBA.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d’impatto acustico datata 30/03/2005 presentata dal richiedente nella domanda di AUA ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/1995 e nella documentazione agli atti del Comune di Modena: relazione di impatto acustico prot. 537 del 02/01/2006

datata 28/12/2005 e relazione di impatto acustico prot. 108889 del 17/08/2006 datata 16/08/2006, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:

- impianto denominato "Punto Giallo" costituito da lavaggio esterno con spazzoloni e ventole per l'asciugatura finale che può funzionare in automatico senza personale;
- impianto denominato "Clean Park" costituito da cinque piazzole di lavaggio a gettone automatizzate, con lancia a pressione e lavaggio operato dal cliente;
- impianto costituito da tunnel di lavaggio a traino, prelavaggio con idropulitrice, spazzoloni e ventole per l'asciugatura, che può funzionare solamente in presenza di personale;
- dieci aspiratori a gettone per la pulizia degli interni.

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00) e notturno (22:00 - 06:00);

- i livelli sonori misurati e stimati sono compatibili con il rispetto dei valori limiti di zona e differenziale presso i ricettori considerati, in presenza di opere di mitigazione acustica descritte nelle valutazioni d'impatto acustico agli atti.

### **C – Istruttoria e pareri**

Vista la valutazione d'impatto acustico della ditta Bonasi Giancarlo in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, datata 30/03/2005;

vista la documentazione di impatto acustico datata 28/12/2005, assunta agli atti del Comune di Modena con prot. 537 del 02/01/2006;

vista la documentazione di impatto acustico datata 16/08/2006, assunta agli atti del Comune di Modena con prot. 108889 del 17/08/2006;

vista l'Ordinanza del Sindaco Prot. 37914 del 30/03/2010 disponente che:

"I gestori di impianti di autolavaggio di veicoli in aree aperte al pubblico sono tenuti a rispettare il seguente orario massimo di apertura:

- giorni feriali: dalle ore 07,00 alle ore 22,00

- giorni festivi: dalle ore 8,30 alle ore 22,00

Tali orari devono essere rispettati anche dai gestori di impianti di autolavaggio self-service."

vista l'Autorizzazione alla deroga alla fascia oraria di funzionamento per l'autolavaggio "Punto Giallo" rilasciata dal Settore Promozione dello Sviluppo e Innovazione Economica del Comune di Modena prot. 119446 del 19/09/2006;

visti gli interventi di bonifica acustica realizzati per l'adeguamento delle immissioni sonore ai limiti fissati dalla normativa acustica;

Visto il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del Comune di Modena, acquisito agli atti con protocollo n° 9199 del 20/05/2016.

## D – Prescrizioni e disposizioni

1. L'esercizio dell'attività di autolavaggio dell'impianto denominato "Punto Giallo" può protrarsi fino alle ore 01:00 come da Autorizzazione rilasciata dal Settore Promozione dello Sviluppo e Innovazione Economica del Comune di Modena prot. 119446 del 19/09/2006.
2. L'impianto denominato "Clean Park" e l'impianto con tunnel di lavaggio a traino a devono rispettare gli orari indicati dalla Ordinanza del Sindaco Prot. 37914 del 30/03/2010 ovvero:
  - giorni feriali: dalle ore 07:00 alle ore 22:00;
  - giorni festivi: dalle ore 8:30 alle ore 22:00.
3. **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso l'area sita in viale dell'Indipendenza n.21 a Modena delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Bonasi Giancarlo, secondo la configurazione delle sorgenti sonore descritta nella documentazione d'impatto acustico, agli atti del Comune di Modena e di ARPAE SAC Modena, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995.
4. **Gli interventi di mitigazione acustica realizzati devono essere mantenuti in perfetto stato tali da assicurare, nel tempo, il rispetto dei limiti** di cui all'art. 3 della L. 447/1995 **presso tutti i ricettori considerati.**
5. Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
6. In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
7. Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA

Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**